

PARTE SPECIALE D

REATI AMBIENTALI

1. REATI AMBIENTALI

1.1 TIPOLOGIE DI REATI⁴²

La presente Parte Speciale è dedicata ai principi di comportamento e di controllo relativi ai reati ambientali, così come individuati nell'articolo 25-*undecies* del Decreto e dai relativi richiami al D. Lgs. n. 152/2006, rubricato "Norme in materia ambientale" (di seguito anche il "**Decreto Ambiente**").

Nella presente Parte Speciale non si è provveduto ad indicare tutte le fattispecie richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto (e quindi dal Decreto Ambiente), la cui maggior parte non sembrano, allo stato, essere rilevanti per la Società, limitandosi a prendere in considerazione solo le seguenti:

- attività di scarico di acque reflue (art. 137 del Decreto Ambiente, concernente gli scarichi di acque reflue industriali);
- attività di emissione in atmosfera (art. 279 del Decreto Ambiente, concernente l'esercizio di un impianto o di una attività in violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione ottenuta);

⁴² La Legge n. 68/2015 ha introdotto nel novero dei reati presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001, *inter alia*, il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), il delitto di disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), il delitto di traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), con aumento di pena nel caso di integrazione di tali reati in forma associativa aggravata e riduzione di pena in caso di commissione per colpa dei delitti di cui agli articoli 452-*bis* c.p. e 452-*quater* c.p.. Si segnala, inoltre, che il D. Lgs. n. 21/2018 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della Legge 23 giugno 2017, n. 103" ha abrogato l'art. 260 del D. Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale) introducendo al contempo il nuovo reato di "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" di cui all'art. 452-*quaterdecies* c.p.. Come precisato nelle disposizioni transitorie del citato D. Lgs. n. 21/2018, il richiamo all'art. 260 del Codice dell'Ambiente operato dall'art. 25 *undecies* del Decreto, deve intendersi riferito al nuovo art. 452 *quaterdecies* c.p..

Dal 1° gennaio 2019, in seguito all'emanazione del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n.12/2019, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti denominato SISTRI di cui all'art. 188-*ter* del D. Lgs. n. 152/2006 è stato abolito. In forza del dettato normativo il Ministero dell'ambiente ha provveduto all'introduzione di un "registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti", che tuttavia non è ancora pienamente operativo.

Medio tempore ai soggetti tenuti ad effettuare la tracciabilità dei rifiuti mediante SISTRI (e ora mediante il registro elettronico) è imposto il rispetto degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. n. 152/2006 nella versione ante modifica ad opera del D. Lgs. n. 205/2010; segnatamente, la tracciabilità dei rifiuti dovrà essere garantita mediante l'utilizzo del sistema tradizionale "cartaceo", ferma restando la possibilità di avvalersi delle modalità di trasmissione dati "digitali" previste dall'art. 194-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006.

Al momento, le sanzioni applicabili in caso di violazioni commesse dal 1° gennaio 2019 sono quindi quelle previste dall'art. 258 del predetto D. Lgs. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 205/2010) e non più quelle imposte dall'art. 260-*bis* del medesimo D. Lgs., che risultano implicitamente abrogate poiché *sensu lato* "accessorie" alla norma relativa al SISTRI. Tuttavia, il testo del Decreto non è ancora stato aggiornato in relazione a quanto sopra esposto.

- attività di gestione dei rifiuti (artt. 255 e ss. del Decreto Ambiente, concernenti ad esempio l'abbandono dei rifiuti, l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata e la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari);
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p. e richiamato dall'art. 25-undecies del Decreto le conseguenze di un'attività che comporti una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'area, del suolo e del sottosuolo).

1.2 AREE DI RISCHIO

Con riferimento alle tipologie di reato individuate nel precedente Paragrafo ed in considerazione dell'attività svolta dalla Società sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- la gestione e lo smaltimento dei rifiuti; e
- le emissioni in atmosfera.

La Società non produce acque reflue e dunque tale attività non è stata considerata a rischio di commissione reato.

1.3 RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Responsabile di Stabilimento coordina le funzioni ed il personale coinvolto nell'attività connessa agli aspetti ambientali, definisce la documentazione interna di supporto, le metodologie di svolgimento e gestisce la documentazione tecnica correlata.

1.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale, i Destinatari devono:

- osservare le prescrizioni delle procedure aziendali relative al tema connesso agli aspetti ambientali;
- segnalare tempestivamente al responsabile ogni carenza o deficienza del sistema adottato dalla Società;
- segnalare tempestivamente al responsabile eventuali carenze riscontrate nel

sistema organizzativo dell'operatore incaricato dello smaltimento dei rifiuti ed in generale di ogni operatore che svolga per conto della Società attività connesse agli aspetti ambientali.

Inoltre, ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera in assenza della prescritta autorizzazione;
- effettuare attività che comportino emissioni in atmosfera oltre i valori limite ed al di fuori delle prescrizioni stabilite dalle autorità competenti;
- inoltrare comunicazioni su tali valori alle autorità competenti non rispondenti al vero;
- effettuare attività di smaltimento di rifiuti non in aderenza con i principi di comportamento qui previsti e con le procedure aziendali.

Nell'attività di gestione dei rifiuti, la Società si impegna a garantire che:

- la produzione, detenzione, classificazione e conferimento dei rifiuti (pericolosi e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale sia nell'esercizio dell'attività regolamentata che non regolamentata e in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta (es.: qualificazione delle imprese e comparti qualificati) in tema di smaltimento dei rifiuti, siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle funzioni aziendali competenti (es.: la funzione direzione della produzione) al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella relativa attività, a fronte di informazioni ricevute dai Destinatari;
- la scelta dei fornitori venga effettuata nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e legali per l'esercizio dell'attività agli stessi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico;
- sensibilizzare i Destinatari sul grado di rischio di tale attività rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le c.d. ecomafie) utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni parlamentari, associazioni ambientaliste,

ecc. (es.: rapporto ecomafia redatto annualmente da Legambiente).

Nella gestione dei rifiuti, è attribuito in particolare alla funzione “Direzione della produzione” il compito di:

- verificare le autorizzazioni dei fornitori cui venga assegnata l'attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero;
- compilare in modo corretto e veritiero il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (es.: in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti);
- verificare la restituzione della copia del formulario di identificazione controfirmato e datato e segnalare all'Amministratore Delegato eventuali anomalie riscontrate nel documento;
- compilare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- vigilare sulla corretta gestione dei rifiuti segnalando eventuali irregolarità all'Amministratore Delegato (si pensi ad esempio alla manomissione dei documenti di classificazione, al sospetto di abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, ecc.), affinché la Società implementi le conseguenti azioni di tipo amministrativo e contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti autorità;
- custodire in apposito archivio il registro di carico e scarico ed i relativi formulari;
- far eseguire, nel rispetto delle scadenze previste dalla legge, da una società esterna specializzata il livello di emissioni in modo tale da garantire il rispetto delle soglie previste dalla legge.

1.5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

I soggetti coinvolti nel processo sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale o qualsiasi evento inusuale.